

Publicato il 27/06/2017

N. 00886/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00887/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 887 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Mensi e Lavinia Mensi, domiciliata ex art. 25 cpa presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

-OMISSIS-non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'avviso dell'Ufficio Scolastico regionale per la Toscana relativo alle prove scritte per le classi di concorso pubblicato il 22.4.2016 sul sito internet istituzionale sulla base del D.D.G. n.105, 106, 107 del 23.2.16, con allegato l'elenco degli ammessi alle prove scritte nella parte in cui non include la ricorrente tra i candidati per la classe di concorso AD ambito disciplinare 5 - Lingue - AC24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (spagnolo) e AC25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (spagnolo) per la sessione in data 9.5.2016, di cui al bando emesso con decreto n.106 del 23.2.1016, erroneamente inserita tra i candidati per la classe di concorso B02 ES (conversazione in lingua straniera, spagnolo) di cui è stato pubblicato l'elenco con avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio sul sito

internet istituzionale in data 22.4.2016, nonchè di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi;

nonchè, con motivi aggiunti depositati il 9.12.2016, del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in persona del Direttore Generale pro tempore, dr. -OMISSIS-, con numero di registro generale decreti direttoriali n.548 pubblicato sul sito internet istituzionale dell'USR Toscana in data 13.9.16, di approvazione della graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.D.G. del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n.106 del 23.2.16 per l'ambito disciplinare 5 (AC24-AC25) Spagnolo e del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in persona del Direttore Generale pro tempore avente registro generale decreti direttoriali n.570 pubblicato sul sito internet istituzionale dell'USR Toscana in data 15.9.16, di assunzione in ruolo nei rispettivi ambiti dei docenti vincitori del concorso in base alle preferenze espresse;

nonchè di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2017 il Pres. Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Come già esposto nell'ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare, n. 1176/2016, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui non è stata inserita nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso in epigrafe per la classe di concorso AC24 e AC25 (lingue e culture straniere per rispettivamente spagnolo ed inglese), come invece da lei aspirato secondo il titolo abilitativo e di servizio da lei posseduto ed inserita invece nella non voluta classe di concorso BO2ES (Conversazione in spagnolo);

Ricorda l'interessata come con Decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. n. 106 del 23.2.2016, avente ad oggetto il "Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado", all'articolo 4, rubricato "Domanda di ammissione: termine e modalità di presentazione", comma 3, ultima parte, si dispone testualmente che "I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice amministrazione digitale, n.d.r.), e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione";

- Parte ricorrente ha partecipato al concorso redigendo regolare domanda e riempiendo il modello informatico predisposto dalla predetta piattaforma informatica Polis, inserendo tuttavia per errore nella casella “classe di concorso richiesta e titoli di accesso” la dizione “Conversazione in lingua straniera (spagnolo)”, mentre i titoli abilitativi e di servizio da lei posseduti e regolarmente indicati nell’apposita Sezione del modello informatico della domanda di partecipazione la legittimavano a partecipare per la classe “Lingua e civiltà straniera”, Classe A446, cui lei effettivamente aspirava;

Parte ricorrente assume di avere presentato per il resto regolare e completa domanda, salvo il sopra indicato errore materiale, che tuttavia il Sistema Polis avrebbe dovuto automaticamente percepire e segnalare mettendo a confronto titolo abilitativo indicato e classe richiesta. Deduce, pertanto, con sei sintetici motivi, vari profili di violazione di legge ed eccesso di potere anche contro il bando, per avere l’amministrazione prefigurato un sistema che non segnalava incongruenze o errori nella domanda on line, per avere l’amministrazione abdicato a qualsiasi attività istruttoria che prescindesse dal sistema informatico, per avere l’amministrazione non considerato i titoli abilitativi che davano diritto a partecipare al concorso.

Con motivi aggiunti l’interessata ha impugnato anche la graduatoria finale proponendo sostanzialmente le stesse censure.

L’amministrazione si è costituita in giudizio per l’udienza ca,erale.

A fronte dell’inerzia dell’amministrazione la ricorrente ha posto in esecuzione l’ordinanza di sospensiva: il ricorso per esecuzione veniva accolto da questa Sezione con ord.za n. 1547/2016, la quale è stata tuttavia riformata con ord.za n. 353/2017, avendo l’amministrazione prospettato la “impossibilità” di dare esecuzione al provvedimento cautelare dovendo organizzare una sessione unica suppletiva a livello nazionale per assicurare anche l’imparzialità del rinnovato giudizio.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato altresì la graduatoria di merito per le classi AC24 e AC25 approvata con DDG 548 del 13/09/2016.

L’amministrazione scolastica si è difesa con proprie relazioni adducendo che: a) Il MIUR sta provvedendo all’esecuzione delle prove suppletive per ciascuna classe di

concorso interessata, come dimostra l’avviso USR Toscana del 17/03/2017; b) l’incompetenza territoriale del TAR Toscana, essendo stato impugnato il bando di concorso di cui al DDG n.

106/2016, che costituisce un atto generale avente valenza territoriale nazionale emanato dalla sede

centrale del MIUR; c) nel merito, che non si verte di un provvedimento di esclusione dell’Amministrazione, mai intervenuto, bensì della mancata corretta presentazione della

domande di partecipazione, secondo quanto statuito dal bando e secondo le modalità di presentazione imposte dalla piattaforma informatica POLIS..

Alla pubblica udienza del 24 maggio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione assieme ad altri analoghi ricorsi.

DIRITTO

Le considerazioni e conclusioni dell’ordinanza cautelare n. 1175/2016 vanno qui confermate seppur maggiormente esplicitate e il ricorso va pertanto accolto.

Non rilevano ai fini del decidere le vicende successive alla predetta ordinanza ed attinenti alla sua esecuzione che, secondo quanto riferito dall'amministrazione, sono in fase di svolgimento.

3-Neppure merita considerazione l'eccezione di incompetenza territoriale, trattandosi di procedura concorsuale scindibile secondo le varie regioni nelle quali essa è destinata a produrre i suoi effetti: tant'è che da sempre tale tipo di contenzioso viene pacificamente radicato presso questo TAR.

4-La fondatezza del ricorso emerge da una serie di principi (peraltro già sintetizzati nell'ordinanza cautelare) correlati e prevalenti, in ogni caso da connettersi e coordinarsi, rispetto a quelli – invocati in via esclusiva dalla giurisprudenza minoritaria (T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 03/01/2017, n. 1) - di par condicio ed imparzialità, impropriamente richiamati anche dall'amministrazione quali parametri di legittimità. Si tratta, anzitutto, del principio di favor participationis, il quale, estendendo la platea dei partecipanti al concorso ricomprendendovi così un maggior numero di candidati potenzialmente competenti e preparati, è strumentale al principio finale di buon andamento degli uffici ed apparati burocratici, consentendo di immettere i più meritevoli e capaci; in questo senso è il sedimentato e arcinoto insegnamento della Corte costituzionale. Il tutto senza considerare che consentire ad un candidato in possesso di tutti i requisiti generali e speciali di partecipazione di correggere o integrare parti errate o mancanti della domanda, informatica o cartacea che essa sia, non lede in alcun modo le regole procedimentali della parità delle armi con gli altri concorrenti.

4.1-Il principio del favor participationis si correla ad un altro valore preminente, anzi fondante, che è quello del lavoro, si cui si regge l'intero ordinamento repubblicano (art. 1 comma 1 Cost.): da tale connotazione e collocazione che ha inteso riservargli il Costituente quel principio lavoristico assume un ruolo cardine nella complessa attività esegetica di compenetrazione, connessione ed armonizzazione con altri valori pur anch'essi di rango o derivazione costituzionale.

5-Ciò brevemente anticipato, il Collegio non può che ribadire quanto già precisato, per lo stesso maxi concorso del personale docente e con riferimento ad analoghe fattispecie (integrazione successiva di domanda già inoltrata) , con la sentenza in forma semplificata di questa stessa Sezione 27-6-2016 n. 1073, che di seguito si sintetizza.

5.1 –Il Sistema informatico Polis, utilizzato dall'amministrazione quale veicolo esclusivo di partecipazione, si caratterizza per rigidità, incompletezza, non chiarezza e non razionalità (esso, ad esempio dispone l'annullamento di domande regolarmente e tempestivamente inoltrate di cui il candidato si accorga, successivamente al primo 'invio', l'erroneità parziale o incompletezza). Ciò comporta un evidente contrasto con i principi enunciati anzitutto nel novellato articolo 12 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice Amministrazione Digitale-CAD), il quale dispone che " Le pubbliche amministrazioni...utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini...".

5.2- E' iniqua ed illegittima un' esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che

improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 18/02/2011, n. 1546).

5.3- Nella configurazione, organizzazione e gestione dei propri sistemi informatici le amministrazioni, ancor prima che ai principi e criteri specifici dettati da norme tecniche debbono osservare e perseguire quelli più generali fissati per tutta l'azione amministrativa dalla L. n. 241 del 1990 ed in particolare: a) criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario; b) criterio di non aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria; c) obbligo di chiara, convincente e congrua motivazione; d) espressività e significatività dell'azione amministrativa; e) strumentalità dell'informatica ad accrescere l'efficienza degli apparati pubblici e ad agevolare il cittadino nell'accesso allo svolgimento delle pubbliche funzioni ed ai pubblici servizi, nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri obblighi, doveri ed oneri. Dunque, vanno incontro a probabile annullamento giurisdizionale sistemi informatici che si risolvano: in un aggravamento per il cittadino, costringendolo, ad esempio, a redigere di nuovo un intero modello informatico - spesso (come nella specie) lungo, complesso e di difficile comprensione intellettuale o visibilità materiale - per un banale errore, dimenticanza o svista; nell'ermeticità e non espressività delle determinazioni assunte dal sistema stesso; f) inammissibilità di utilizzare tecnologie che si risolvano nell'espropriazione totale e definitiva delle competenze assegnate ai singoli funzionari e dirigenti impedendo l'esercizio di poteri sostitutivi e correttivi e generando, oltretutto, atteggiamenti e convinzioni di irresponsabilità personale; g)

necessità, per converso, di continui interventi correttivi o sostitutivi di malfunzionamenti o arresti del sistema. Ove non rispondente alle predette finalità la tecnologia rischia di creare sistemi illegittimi, comportanti la responsabilità di chi li ha pensati, configurati, commissionati, accettati e collaudati.

5.4- Le problematiche connesse al sistema Polis emergono dalle stesse Relazioni

dell'amministrazione. In effetti, proprio con riferimento alle ammissioni della parte pubblica il Collegio rilevò come: a) la volontà (seppure coartata dal Sistema) del partecipante non era quella

di annullare o cancellare l'originaria domanda tempestiva, ma solo di integrarla o correggerla; b) la funzione 'cancella' è prevista nelle istruzioni per la compilazione on-line solo "nel caso in cui l'aspirante docente intenda modificare la Regione scelta"; c) la mancata attivazione, da parte del candidato in seconda battuta, del tasto 'inoltre' ben si giustifica con le tutt'altro chiare (anche in termini di visibilità per dimensione di caratteri e di contrasto luminoso) delle istruzioni delle linee guida (punto 4.3); d) all'opposto, stante la necessità inderogabile di premere il tasto 'inoltre' anche per le domande soltanto modificate o integrate avrebbe necessitato di un'evidenziazione grafica e semantica di ben altro spessore rispetto a quella riportata nelle citate linee guida, secondo cui "Dopo l'aggiornamento sarà quindi necessario un nuovo inoltre": frase di scarsa visibilità e significatività, in mancanza di ulteriore specificazione della necessità di premere il tasto o cliccare sul comando

'inoltre'.

5.5- Rispetto alle sopra sintetizzate considerazioni la Sezione ritenne irrilevante il richiamo ad un dovere di diligenza non solo messo a dura prova dalle modalità visive e contenutistiche di confezionamento dei modelli e delle istruzioni (ripetesi, redatti in talune parti, anche significative, con caratteri microscopici e sbiaditi) ma attenuato dal fatto che si tratta di procedure tese a promuovere il fondamentale diritto costituzionale al lavoro; così come irrilevanti apparivano (ed appaiono) le difese scritte ed orali dell'amministrazione, nella parte in cui, anzi, sembrano confermare la fondatezza della censura della totale espropriazione, da parte della piattaforma informatica Polis, di qualsiasi potere valutativo, istruttorio, motivazionale e decisorio (anche con riferimento a quello di soccorso istruttorio) spettante all'amministrazione. Si osservò infatti, in quell'occasione, come nella Relazione dell'amministrazione si ammettesse che l'intera procedura era stata gestita a livello centrale dal gestore HPE e che la Direzione Regionale non era competente ad emettere alcun atto amministrativo, tanto meno di autotutela.

5.6-Si considerò, altresì, errato l'assunto di una negligenza del partecipante al concorso - per cui il mancato invio tramite tasto 'inoltre' sarebbe stato segnalato dal Sistema attraverso e-mail di Alert, le quali avrebbero "inequivocabilmente chiarito che la procedura di iscrizione non era ancora andata a buon fine". Non solo di tali e-mail non v'era traccia nella documentazione in atti ma la stessa difesa erariale aveva ammesso che di tale traccia non era possibile appurare l'esistenza.

6- Il richiamo alla propria sentenza n. 1073/2016, compresi i riferimenti di specie che, al di là del caso singolo, valgono ad evidenziare gli oggettivi aspetti critici del Sistema Polis, sarebbe bastevole per un adeguato supporto motivazionale. Tuttavia, il Collegio – stante la diffusione del contenzioso provocato dallo stesso Sistema e l'atteggiamento difensivo e non partecipativo dell'amministrazione scolastica – ha ritenuto di fornire agli altri giudici amministrativi (nonché alla stessa amministrazione) ulteriori spunti di riflessione, anche in ossequio alle sempre più pressanti richieste di omogeneità e

prevedibilità delle decisioni che provengono dalla Società civile. Ciò ha fatto con la più recente sentenza n. 758/2017 pronunciata sul ricorso numero di registro generale 682 del 2016.

7-Anzitutto – si è ivi osservato - la sentenza TAR Toscana n. 1073/2016 ha numerosi e significativi addentellati giurisprudenziali, alcuni dei quali si limitano a farvi esplicito e sintetico riferimento.

Anche a voler prescindere dai più radicali (ma condivisibili) recentissimi

orientamenti che hanno ritenuto illegittima la stessa clausola del bando, di

esclusività del mezzo informatico per l'inoltro della domanda, che penalizza – come, ad esempio, non fa alcun gestore di servizi pubblici anche essenziali - quanti, per i motivi più vari, non abbiano possibilità o facilità di connettersi on-line nel periodo stabilito per la presentazione della domanda (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 04/05/2017, n. 5233; idem, 09/03/2017, n. 3313; idem, 09/03/2017, n. 3305; idem, 01/03/2017,

n. 2981), ci si intende riferire, fra le altre, a: A) T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 04/04/2017, n. 4195 (“..... la ‘cancellazione’/ ‘annullamento’ informatico di una domanda di partecipazione al concorso senza

che a ciò corrisponda una precisa volontà in tal senso e senza che peraltro sia data traccia a Sistema dei relativi passaggi costituisca comportamento antiggiuridico ...non possa imputarsi a parte ricorrente l'erronea progettazione del Sistema”).

B) T.A.R. Piemonte Sez. II, 09/03/2017, n. 340; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 13/12/2016, n. 565 (richiamano integralmente la ricordata sentenza n. 1073/2016 di questa Sezione).

C) T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 09/03/2017, n. 3305; idem, 27 giugno 2016, n. 806 ("manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande... che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici (ovvero mancata previsione di sistemi di allarme per errori o incompatibilità di indicazioni tra loro inconciliabili, n.d.r.), giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale,

disponendo esclusioni de facto".

D) T.A.R. Veneto Sez. I, 09/02/2017, n. 144 (“l'informatizzazione dei

procedimenti non può portare all'obliterazione della verifica degli atti in possesso della P.A. (v. T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1418/2016) “..... “nessun controllo è stato, tuttavia, effettuato dalla P.A.,.... ed anzi la P.A. ha persistito in un atteggiamento di valutazione superficiale “).

E) T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 07/07/2016, n. 892 (“nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame... potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata ‘la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un

concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale’”).

Non vale come precedente contrario dello stesso T.A.R. Puglia, sezione staccata di Lecce, Sez. II, la sentenza, 03/01/2017, n. 1, riferita ad una procedura concorsuale informatica sì, ma diversa da quella in esame.

F) T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 04/07/2016, n. 1431 (la quale si riporta a Cons. Stato, Sez. VI, n. 4355 del 18.9.2015).

G) Cons. Stato Sez. VI, 18/09/2015, n. 4355 (“non è ragionevole, in considerazione delle conseguenze che ne derivano, affidarsi unicamente alle procedure informatiche soprattutto quando, come nella specie, non ancora in grado di supportare la certa acquisizione delle informazioni indispensabili ad una corretta e trasparente valutazione”).

8-Insomma, non occorre sfoggiare ulteriori richiami per sottolineare come alla piattaforma Polis ed all’uso che di essa ha fatto l’amministrazione siano addebitabili una serie di rilievi critici di forma e di sostanza, riassumibili nel mancato rispetto di vari ed importanti principi e criteri rinvenibili in una serie di norme, dalle quali è possibile estrapolare la regola, secondo la quale l’informatica è un mero strumento e non un fine astratto ed autoreferenziale; essa serve, infatti, a provare a far funzionare meglio l’amministrazione per servire meglio il cittadino.

L’uso indiscriminato, ottuso ed aprioristico dell’informatica neppure può giustificarsi con esigenze di celerità ed imparzialità dell’azione amministrativa, la quale deve confrontarsi e coordinarsi anche con altri valori almeno equiordinati, come già ricordato.

Questo ruolo strumentale ed ancillare della tecnologia è ricavabile, ripetesì, da una serie di norme, di cui si ricorderanno, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti.

8.1- L’art. 35 comma 3 del d. lgs. n. 165/2001 (c.d. nuovo Testo Unico degli

impiegati civili), il quale tra i principi del procedimento concorsuale individua quello della adeguata pubblicità della selezione (cioè massima conoscibilità e quindi massima partecipazione) e di economicità e celerità di espletamento, consentendo il ricorso all’ausilio di sistemi automatizzati, ma solo “ove è opportuno”; questa condizione di opportunità diventa ancor più stringente nel DPR n. 487/1994, il cui articolo 1 converte la formula primaria in “ove necessario”.

Insomma le procedure informatiche vanno applicate con prudenza e moderazione, solo se effettivamente necessarie al perseguimento dell’obiettivo dello snellimento: condizione che presuppone un atteggiamento di precauzione da parte del legislatore.

8.2- E’ pur vero che in virtù di una normazione complessa ed articolata e, in via generale, in base all’art. 3-bis della legge n. 241/1990 il legislatore tenta di accelerare un faticosissimo processo di modernizzazione degli apparati burocratici attraverso l’uso della telematica, imponendo, ad esempio, con il citato art. 3 bis, alle amministrazioni pubbliche di incentivare il ricorso ad apparati e procedure informatici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati; ma questo, sempre in via strumentale “per conseguire maggiore efficienza nella loro attività”. Dunque, ove il ricorso a siffatte tecnologie dia risultati

contrastanti con il principio di efficienza, cioè di modalità di azione ed

organizzazione in grado di assicurare il rapido e soddisfacente raggiungimento dei risultati, esse sono da rinunciare o modificare e comunque da valutare ed utilizzare conformemente ai principi generali, i quali sono anzitutto quelli del comma 1 dell’art. 1 della stessa legge n. 241, non disgiunti (anzi,

strettamente correlati) da quello di non aggravamento per gli amministrati recato dal comma 2 della stessa norma.

8.3-Per ogni procedimento amministrativo ci deve essere (le amministrazioni “sono tenute”: art. 4 L. 241) un ufficio ed un soggetto responsabile predeterminato, sul quale gravano in via tendenzialmente esclusiva le incombenze indicate nell’art. 6 della stessa legge n. 241; tra queste, quelle di “chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete”, nonché quella di “esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”.

Quindi, un procedimento che non abbia un proprio “responsabile” (per competenza e sanzionabilità) in grado di esercitare tutti i connessi poteri, ivi compresi quelli di verifica, impulso, controllo e di c.d. soccorso istruttorio, è illegittimo, come lo è quello informatico, in cui sia la piattaforma digitale a decidere in via esclusiva e definitiva chi escludere e chi ammettere, chi sia più meritevole e chi sia vincitore e chi no. La giurisprudenza sopra citata insiste molto sui pericoli della spersonalizzazione e quindi della deresponsabilizzazione che l’abuso delle procedure informatiche può generare.

8.4- Delle numerose norme tecniche che governano l’azione amministrativa in modalità digitale (per un’esposizione emblematica cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 02/03/2017, n. 349), meritano, ovviamente, attenzione quelle recate nel CAD (Codice Amministrazione Digitale, d. lgs. n. 82/2005, recentemente novellato dal d. lgs. n. 176/2016).

Basterà qui ricordare, esemplificativamente:

a) l’art. 2, comma 1, il quale, nel fissare il criterio di appropriatezza ed adeguatezza per l’organizzazione e la gestione della modalità digitale, lo riferisce “al soddisfacimento degli interessi degli utenti”: sicché le comodità e i vantaggi derivanti alle amministrazioni ed ai suoi funzionari dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione non sono autoreferenziali, ma rivolte alla comodità ed ai vantaggi dei cittadini.

b) l’art. 9, per il quale l’uso delle nuove tecnologie deve promuovere una maggiore partecipazione di tutti i cittadini, residenti e non, al processo democratico, con l’esplicito obiettivo di “facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili” e migliorare la qualità degli atti normativi e amministrativi: ancora una volta è il cittadino ed i suoi diritti a costituire il referente finale dell’amministrazione digitale.

c) di “effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini” parla, ancora, il più volte richiamato nelle sentenze art. 12, quale riferimento teleologico nell’uso delle tecnologie digitali, passando per i consueti (cfr. art. 1 L. n. 241) obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, i quali rischierebbero di essere seriamente compromessi da sistemi informatici che richiedano non universali competenze e doti psico-fisiche di attenzione, sopportazione e pazienza da parte di una popolazione sempre più soffocata dalla burocrazia antica o tecnologica e, oltretutto, sempre più anziana.

9- In sostanza e conclusivamente, non può che ribadirsi il cattivo uso (dovuto verosimilmente anche alla cattiva progettazione e organizzazione del sistema) delle tecnologie informatiche fatto dall’amministrazione, senza potersi addurre a sua scusante il principio di autoresponsabilità, diligenza, perizia del candidato; principio il quale, oltre a trovare smentita nei principi di diritto sopra esposti, non trova conforto neppure in un dato statistico e qualitativo, stante il livello del contenzioso raggiunto in tutte le regioni, accompagnato dal livello elevato di “scolarità” posseduto

dai partecipanti al concorso.

Così come non può addursi, a sostegno dell'eccezione infondatezza del ricorso, l'osservazione, svolta ricorrentemente dall'amministrazione, secondo la quale non ci si troverebbe di fronte a un provvedimento di esclusione, mai intervenuto, bensì alla mancata corretta presentazione della domanda di partecipazione. Basti osservare, al riguardo, che parte ricorrente è stata ammessa di impero (tecnologico) ad una classe di concorso da lei non richiesta e per cui difettava dei requisiti abilitativi (in mancanza dei quali sarebbe stata certamente esclusa) e contro questa iscrizione non voluta e disposta per un mero errore materiale che il sistema illegittimamente non ha consentito di correggere la stessa è giustamente e vittoriosamente insorta.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente condanna dell'amministrazione resistente alle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ammettendo senza riserva alcuna la ricorrente alla classe di concorso da lei effettivamente voluta.

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro quattromila, che si aggiungono a quelle già liquidate per la fase cautelare.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente, Estensore

Bernardo Massari, Consigliere

Gianluca Bellucci, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Armando Pozzi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.